



COMUNE DI PAVONE CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

Originale

Verbale di Deliberazione del **Consiglio Comunale**. n. 7
Del **24/04/2024**

Oggetto :

PRESA D'ATTO DELL'AGGIORNAMENTO PEF ANNO 2024-2025 - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2024 E DEFINIZIONE SCADENZE

L'anno **duemilaventiquattro** addi **ventiquattro**, del mese di **aprile**, alle ore diciassette e minuti zero, nella sede istituzionale del Comune di Pavone Canavese.

Previo esaurimento delle formalità prescritte, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA, ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE. Sono presenti i Signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
BEVOLO ENDRO GIACOMO - Sindaco	Sì
BEATA GETTO MARINA - Presidente del Consiglio	Sì
BENEDETTO MARCO - Consigliere Comunale	Sì
CAPELLARO UMBERTO - Consigliere Comunale	Sì
CAVALIERE MICHELE - Consigliere Comunale	Sì
CORDERA ANDREA DOMENICO - Consigliere Comunale	Sì
DEL NEGRO PATRIZIA - Assessore	Sì
OTTINO GRAZIELLA DOMENICA - Assessore	Sì
PAONESSA ROBERTO - Assessore	Sì
OCCLEPPO ANDREA SERAFINO - Consigliere Comunale	Sì
TAGLIARO SIMONE ETTORE - Consigliere Comunale	Giust.
BARTOLINI CHIARA - Consigliere Comunale	Sì
BESSOLO VALENTINA - Consigliere Comunale	Sì
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dr.ssa Anna Rita D'ANSELMO** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Partecipa alla seduta l'Assessore esterno, **arch. Marco Milanese**.

La sig.ra **Marina Beata Getto**, nella sua qualità di **Presidente del Consiglio**, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO : PRESA D'ATTO DELL'AGGIORNAMENTO PEF ANNO 2024-2025 - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2024 E DEFINIZIONE SCADENZE

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto, presentata dalla Giunta Comunale, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario di cui all'art. 49 e 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i."
- Il Presidente del Consiglio, sig.ra Marina Beata Getto, passa la parola all'Assessore all'Ambiente Patrizia Del Negro, la quale illustra la presente proposta;
- Udito l'intervento del Capogruppo di Minoranza del Gruppo "Fare in Comune" Chiara Bartolini;
- Ritenuto di procedere all'approvazione della proposta di che trattasi;
- Con votazione, resa in forma palese:

Presenti: 12 Astenuti: 3 (I Consiglieri di Minoranza Andrea Serafino Occleppo, Chiara Bartolini e Bessolo Valentina)

Votanti: 9

Voti favorevoli: 9 Voti contrari: /

D E L I B E R A

1) Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto: "**PRESA D'ATTO DELL'AGGIORNAMENTO PEF ANNO 2024-2025 - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2024 E DEFINIZIONE SCADENZE** " munita dei prescritti pareri ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i..

Successivamente, il Consiglio Comunale, con separata votazione resa in forma palese:

Presenti: 12 Astenuti: 3 (I Consiglieri di Minoranza Andrea Serafino Occleppo, Chiara Bartolini e Bessolo Valentina)

Votanti: 9

Voti favorevoli: 9 Voti contrari: /

delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'AGGIORNAMENTO PEF ANNO 2024-2025 - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2024 E DEFINIZIONE SCADENZE

IL PROPONENTE: LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

DATO ATTO che tale termine generale è stato tuttavia derogato, con specifico riferimento alla TARI, dall'art. 3, comma 5^{quinquies} D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, il quale ha previsto che *«A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno»*;

EVIDENZIATO che quest'ultima norma ha formato oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 43, comma 11 D.L. 17 maggio 2022 n. 50, il quale ha previsto che *«nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile»*, così risolvendo il problema del termine entro il quale i Comuni avrebbero dovuto approvare i regolamenti e le tariffe TARI, allineandolo al termine previsto per l'adozione del bilancio di previsione;

DATO ATTO che a norma dell'art. 13 comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

DATO ATTO che a norma dell'art. 13 comma 15 ter del el D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 modificato dalla Legge 213/2023 art. 1 comma 74, tali atti sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo a condizione che la pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

VISTE le deliberazioni/determinazioni assunte da ARERA ed in particolare:

- Deliberazione n. 443/2019, recante “definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” e successive modificazioni ed integrazioni e in particolare, l'allegato “A” di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;
- Deliberazione n. 444/2019, recante “*disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*”;
- Deliberazione n. 363/2021/R/rif contenente “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” che ha definito i nuovi criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025;
- Deliberazione n. 459/2021 concernente “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- Deliberazione n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- Deliberazione n.15/2022: “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” con cui è stato introdotto il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);
- Determinazione n. 2/2021: “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/r/rif (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025”;
- Determinazione n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;

VISTA infine la delibera n. 386/2023/R/rif con cui Arera ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:

- a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, attualmente fissata, per l'anno 2024, in € 0,10 per utenza per anno;
- b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, attualmente fissata, per l'anno 2024, in € 1,50 per utenza per anno;

DATO ATTO che tali componenti perequative non sono destinate a trovare applicazione diretta all'interno del PEF, in quanto non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il

servizio integrato di gestione rifiuti, ma dovranno essere inserite in fase di elaborazione degli avvisi di pagamento;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 25.7.2014 è stata istituita nel Comune di Pavone Canavese la Tassa sui Rifiuti – TARI – con decorrenza dal 01.01.2014 e con Deliberazione n. 32 del 25.07.2014 e s.m.i è stato adottato il relativo Regolamento;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

VISTO in particolare l'art. 4 comma 3 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il Comune di Pavone Canavese ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Regolamento Tari ha adottato il criterio previsto dal comma 651 art. 1 della L. 147/2013, tenendo conto dei criteri stabiliti con il regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158;

CONSIDERATO che l'articolo 1 della L. n. 147/2013 stabilisce che, ai sensi del comma 651 il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/1999 definiti, ogni anno, sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG), i costi comuni (CC) ed i costi d'uso del capitale (CK) oltre alla suddivisione dei costi fra fissi e variabili;

RICHIAMATO in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

VISTI, inoltre l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

DATO ATTO CHE:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 28.04.2022 si è preso atto del PEF Pluriennale 2022-2025;
- il Consorzio Canavesano Ambiente (CCA), quale Ente Territorialmente competente in materia di approvazione dei PEF, ha inviato tramite PEC del 17.04.2024 – nostro Prot. n. 5722 del 18.04.2024, l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario relativo al biennio 2024-2025;

PRESO ATTO della procedura di validazione del Piano Economico Finanziario posta in essere da parte dell'Assemblea Consortile nella seduta del 17.04.2024, unitamente alle relazioni di accompagnamento redatte dal CCA e dalla SCS Spa ed allegate alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima (Allegati I-II) e III);

RICHIAMATO il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato "I" alla presente deliberazione, come sopra validato dall'Ente territorialmente competente, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

CONSIDERATO CHE:

- Per l'anno 2024 il costo complessivo del servizio previsto dal PEF redatto e approvato dal CCA, pari ad € 693.597,00 e derivante dall'applicazione del nuovo MTR-2 fissato da ARERA, viene suddiviso secondo le voci che in base al DPR 158/99 compongono la parte fissa e la parte variabile della tariffa;
- I costi del servizio da coprire attraverso la parte fissa della tariffa sono pari ad € 286.249,00 pari al 41,27% del totale di costi;
- I costi del servizio da coprire attraverso la parte variabile della tariffa sono pari ad € 407.348,00 pari al 58,73% del totale dei costi;

DOVENDO procedere al riparto dei costi complessivi tra utenze domestiche e non domestiche e dovendo operare una scelta secondo criteri razionali, come previsto dal DPR 158/99 Art. 4 c. 2, in base alla potenzialità di produzione di rifiuti delle due macrocategorie sono state confermate le percentuali nelle misure:

70% a carico delle utenze domestiche

30% a carico delle utenze non domestiche;

VISTO il servizio di raccolta domiciliare di sfalci e ramaglie avviato dal Comune di Pavone Canavese dall'anno 2006 il cui costo è condiviso con gli utenti utilizzatori nella misura seguente:

- € 30,00 annui fino a due bidoni;
- € 50,00 annui fino a tre bidoni;
- € 70,00 annui fino a quattro bidoni

e che si intende mantenere come disciplinato dall'Art. 13 – servizio di raccolta domiciliare sfalci - del Regolamento per l'applicazione della TARI;

VISTE le agevolazioni di cui all'art. 18 del Regolamento Comunale Tari "agevolazioni per particolari situazioni di disagio economico e sociale" che saranno riconosciute alle utenze domestiche e troveranno copertura con apposito stanziamento a carico del Bilancio Comunale per euro 9.500,00;

PRESO ATTO che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui all'art. 18 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

CONSIDERATO CHE nell'individuazione dei coefficienti per le utenze non domestiche si è operata una scelta di utilizzare coefficienti differenti anche in considerazione del fatto che tale entrata è una tassa e non una tariffa con natura corrispettiva e pertanto si è tenuto conto delle seguenti considerazioni:

- maggior utenza che affluisce nell'area del centro commerciale rispetto al centro storico o comunque nel paese;
- effettiva produzione di rifiuti da parte di alcune utenze;
- maggiore capacità contributiva di alcune attività rispetto altre;

PRESO ATTO dei coefficienti Ka e Kb per la determinazione della quota fissa e della quota variabile delle utenze domestiche, Kc e Kd per il calcolo della quota fissa e della quota variabile delle utenze non domestiche allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegati A-B) e che i predetti coefficienti sono stati fissati sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 e ritenuti di approvarli;

PRESO ATTO dei prospetti delle tariffe distinte per le singole tipologie di utenze domestiche e non domestiche e ritenuto di approvarli, allegandoli alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato 1-2);

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2024, dando atto dell'aggiornamento e validazione del PEF per l'anno 2024-2025 approvato dal Consorzio Canavesano Ambiente in qualità di Ente Territorialmente Competente;

VISTO l'articolo 15-bis, comma 15-ter, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito nella Legge 28 giugno 2019, n. 58, ha disposto che, a decorrere dall'anno di imposta 2020 " (...) i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. (...);

RITENUTO di fissare le scadenze di versamento, al fine di rispettare il nuovo dettato normativo sopra citato, garantendo stabilità nei flussi di cassa della TARI, pur ampliando la distanza temporale tra le rate, così come di seguito indicato:

- Numero rate: l'importo viene riscosso in numero tre rate, di cui due in acconto ed una a saldo.
- Importo rate:
 - **Primo acconto**, scadenza **1° giugno 2024**, per un importo pari al 35% di quanto dovuto applicando alle superfici dichiarate le tariffe vigenti al 31.12.2023 ai fini Tari;
 - **Secondo acconto**, scadenza **1° agosto 2024**, per un importo pari al 35% di quanto dovuto applicando alle superfici dichiarate le tariffe vigenti al 31.12.2023 ai fini Tari;
 - **Terza rata a saldo**, fissata in un'unica soluzione, il **2 dicembre 2024**, per un importo pari al saldo di quanto dovuto applicando alle superfici dichiarate le tariffe definite per l'Anno 2024 e scomputando gli acconti;

Le due rate d'acconto possono essere versate contestualmente entro il 1° giugno 2024;

CONSIDERATO:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147–conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Torino sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

PROPONE

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto del Piano Finanziario 2024-2025 e dei documenti ad esso allegati, riportati nell'allegato "I – II - III" alla presente deliberazione, validati dall'Ente territorialmente competente in data 17.04.2024;
- 3) di stabilire i seguenti parametri di riferimento per determinare le tariffe della TARI da applicarsi alle singole utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2024:
 - a) suddivisione dei costi fra utenze domestiche e utenze non domestiche: 70% utenze domestiche; 30% utenze non domestiche;
 - b) utilizzo dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche di cui all'allegato 1 del DPR 158/1999, come riportati nei prospetti allegati A e B che si uniscono alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
- 4) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2024 di cui agli allegati 1 e 2 della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 5) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 6) di confermare il corrispettivo applicato per il servizio di raccolta domiciliare di sfalci e ramaglie per l'anno 2024 nella misura seguente:

€ 30,00 annui fino a due bidoni;
€ 50,00 annui fino a tre bidoni;
€ 70,00 annui fino a quattro bidoni;

7) Di definire, per le motivazioni indicate in narrativa che integralmente si richiamano, le scadenze nei versamenti della TARI, tassa sui rifiuti, per l'anno 2024 nelle misure di seguito indicate:

- Numero rate: l'importo viene riscosso in numero tre rate, di cui due in acconto ed una a saldo.
- Importo rate:
 - **Primo acconto**, scadenza **1° giugno 2024**, per un importo pari al 35% di quanto dovuto applicando alle superfici dichiarate le tariffe vigenti al 31.12.2023 ai fini Tari;
 - **Secondo acconto**, scadenza **1° agosto 2024**, per un importo pari al 35% di quanto dovuto applicando alle superfici dichiarate le tariffe vigenti al 31.12.2023 ai fini Tari;
 - **Terza rata a saldo**, fissata in un'unica soluzione, il **2 dicembre 2024**, per un importo pari al saldo di quanto dovuto applicando alle superfici dichiarate le tariffe definite per l'Anno 2024 e scomputando gli acconti;

Le due rate d'acconto possono essere versate contestualmente entro il 1° giugno 2024;

- 8) di dare atto che le agevolazioni di cui all'art. 18 del Regolamento Comunale Tari "agevolazioni per particolari situazioni di disagio economico e sociale" riconosciute alle utenze domestiche troveranno copertura con appositi stanziamenti a carico del Bilancio Comunale per euro 9.500,00;
- 9) di stabilire che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti verrà trasmesso da parte del Comune, apposito e motivato avviso di pagamento, come previsto dalla deliberazione di ARERA n. 444/2019, contenente l'indicazione degli importi dovuti, analiticamente distinti tra tassa sui rifiuti e tributo Tefa e modello di pagamento precompilato;
- 10) di trasmettere telematicamente, a norma dell'Art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 e s.m.e.i., la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente;
- 11) di pubblicare le tariffe adottate sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
- 12) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Ai sensi e per gli effetti degli art.49, comma 1, e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. vengono espressi i seguenti PARERI:

- PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio
Marilena Ponte

- PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio
Marilena Ponte

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Sig. Marina BEATA GETTO

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Anna Rita D'ANSELMO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 09/05/2024

Ai sensi dell'art.124 del D.lgs 267/2000.

Pavone Canavese, li 09/05/2024

Il Responsabile della Pubblicazione
Maura Raise

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data

Per la scadenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D.Lgs 267/2000)

Il Responsabile della Segreteria
Maura RAISE
